



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 24 marzo 2026

composta dai magistrati:

Francesco UCCELLO	Presidente
Giuseppe LA GALA	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario - relatore
Paola CECCONI	Primo Referendario
Emanuele MIO	Primo Referendario
Massimiliano SUTTO	Primo Referendario
Germano MARCELLI	Referendario

VISTI gli articoli 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'articolo 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, come introdotto dalla lettera e), del comma 1, dell'articolo 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,

convertito dalla legge del 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTE le linee guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio di previsione 2023/2025, approvate dalla Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 7/SEZAUT/2023/INPR;

VISTE le linee guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2023, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2024/INPR;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 5/2025, con la quale sono stati attribuiti gli incarichi correlati al programma di lavoro per l'anno 2025, approvato con deliberazione n. 18/2025/INPR;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 3/2026, con la quale sono stati attribuiti gli incarichi correlati al programma di lavoro per l'anno 2026, approvato con la deliberazione n. 15/2026/INPR;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 10/2026 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Primo Referendario Giovanni Dalla Pria;

FATTO

1. La Sezione ha esaminato la documentazione relativa al bilancio di previsione 2023/2025 e al rendiconto dell'esercizio 2023 del Comune di Altavilla Vicentina (VI), dalla quale emerge la seguente situazione economico-finanziaria.

EQUILIBRI DI BILANCIO

	Rendiconto 2023
Risultato di competenza di parte Corrente ¹ (O1)	263.000,84
Equilibrio di bilancio di parte corrente (O2)	204.178,01
Equilibrio complessivo di parte corrente (O3)	210.264,02
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1)	-8.242,15
Equilibrio di bilancio in c/capitale (Z2)	-293.490,54
Equilibrio complessivo in c/capitale (Z3)	-293.490,54
Risultato di competenza (W/1)	548.546,57
Equilibrio di bilancio (W/2)	204.475,35
Equilibrio complessivo (W/3)	210.561,36

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2023
Fondo cassa al 31.12.2023	1.585.801,00
Residui attivi	2.135.600,06
Residui passivi	1.704.178,95
FPV per spese correnti	277.016,83
FPV per spese in conto capitale	896.630,17
FPV per incremento attività finanziarie	0,00
Risultato di amministrazione al 31.12.2023	843.575,11
Totale accantonamenti	143.177,04
<i>Di cui: FCDE</i>	39.853,51
Totale parte vincolata	409.439,39
Totale parte destinata agli investimenti	28.765,20
Totale parte disponibile	262.193,48

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

	Rendiconto 2023 Accertamenti (a)	Rendiconto 2023 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	720.250,79	715.186,99	99,30%
Tit. 3 residui (iniziali + riaccertati)	286.468,13	237.688,85	82,97%
Tit. 1 competenza	5.172.588,75	3.821.420,99	73,88%
Tit. 3 competenza	1.867.517,68	1.591.336,81	85,21%

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2023
Fondo cassa finale	1.585.801,00
Cassa vincolata	170.920,09
Tempestività dei pagamenti	-22,79

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2023
Debito complessivo di fine anno	1.457.158,45

2. Il controllo in merito alla situazione finanziaria risultante dal bilancio di previsione 2023/2025 e dal rendiconto relativo all'esercizio 2023 ha richiesto specifico approfondimento istruttorio, con nota prot. n. 8203 del 20 ottobre 2025, cui l'Ente ha dato riscontro con nota prot. Cdc n. 8986 del 10 novembre 2025.

3. Con riferimento ai precedenti esercizi, in ordine al rendiconto 2016 del Comune di Altavilla Vicentina, la Sezione, con deliberazione n. 329/2019/PRSE, aveva rilevato che:

- il rendiconto relativo all'esercizio 2016 era stato approvato in data 22 maggio 2017, oltre i termini di legge;
- emergeva un disequilibrio di parte corrente, situazione questa foriera di possibili futuri pregiudizi per l'integrità del bilancio e che, pertanto, richiede, da parte del Comune, l'attuazione di ogni misura idonea a scongiurare il verificarsi di una situazione di vulnerabilità finanziaria.

DIRITTO

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Altavilla Vicentina (VI) ha trasmesso, ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le relazioni sul bilancio di previsione degli esercizi 2023/2025 e sul rendiconto dell'esercizio 2023, redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Sezione delle autonomie, rispettivamente, con deliberazioni n. 7/SEZAUT/2023/INPR e n. 8/SEZAUT/2024/INPR.

Dall'esame delle relazioni trasmesse e dagli esiti dell'istruttoria condotta non sono emerse irregolarità gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, co. 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel). Tuttavia, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, appare opportuno segnalare all'Ente la presenza di irregolarità

contabili idonee, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ogni ente pubblico locale.

Tanto si rappresenta, affinché l'Ente destinatario della pronuncia di questa Corte possa assumere misure autocorrettive, di sua esclusiva competenza, idonee ad addivenire al superamento delle criticità segnalate.

Si evidenzia, altresì, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità di seguito segnalati, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

1. Mancata valorizzazione del Fondo pluriennale vincolato nel bilancio di previsione 2023/2025

Per quanto già rilevato in pregressi controlli finanziari, il Fondo pluriennale vincolato nel bilancio di previsione 2023/2025 non è stato valorizzato.

All'esito di richiesta istruttoria sul punto, l'Amministrazione comunale ha replicato nei seguenti termini: *“Nel Bilancio di Previsione 2023/2025 dell'Ente non è stato iscritto alcun importo relativo al Fondo Pluriennale Vincolato, né in parte corrente né in conto capitale. Tale circostanza è derivata dalla difficoltà contingente e temporanea di definizione dei cronoprogrammi da parte dei responsabili dei servizi e dei settori tecnici competenti, relativi alle opere pubbliche e agli interventi pluriennali previsti nel Documento Unico di Programmazione (DUP) e nel Piano triennale dei lavori pubblici. La carenza e l'incompletezza di tali dati nella fase di redazione degli schemi di bilancio ha suggerito di procedere comunque all'approvazione del bilancio preventivo, senza indicare il FPV in entrata ed i rispettivi stanziamenti di spesa, e quindi applicando un atteggiamento prudentiale nella consapevolezza di due elementi fondamentali: che la corretta situazione si sarebbe risolta nei mesi successivi, con un miglior coordinamento fra il Settore Finanziario e gli altri Settori dell'Ente per monitorare la gestione delle obbligazioni pluriennali anche attraverso apposita formazione di personale con caratteristiche professionali adeguate sulla corretta applicazione del principio contabile applicato (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011); che in ogni caso l'impatto della mancanza di indicazione a livello preventivo del FPV in entrata e dei rispettivi stanziamenti in spesa era ininfluenza sugli equilibri di bilancio e sui risultati finali della gestione finanziaria, in quanto poste alla pari sia in entrata che in spesa. Si precisa che, con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi approvato con delibera di G.C. n. 23 del 27/03/2023, l'Ente ha provveduto alla successiva iscrizione del Fondo Pluriennale Vincolato, mediante apposita variazione di bilancio. Si dà atto che con il Bilancio di Previsione 2024/2026 l'Ente ha superato la criticità evidenziata ed ha regolarmente provveduto all'iscrizione degli importi relativo al Fondo Pluriennale Vincolato, sia in parte corrente che in conto capitale”.*

La Sezione rimarca, in proposito, la previsione dell'art. 165, commi 7, lett. a), e 8, lett. b), d.lgs. n. 267/2000, data la funzione essenziale del Fondo pluriennale vincolato nell'ambito della contabilità potenziata, anche secondo il precedente

della Sezione (Corte dei conti, Sez. contr. Veneto, deliberazione n. 210/2021/PRSE) e, più in generale, della giurisprudenza costituzionale (sent. n. 247/2017), ai cui contenuti interamente si rimanda.

2. Negatività, in sede di equilibri intermedi, dei saldi parte capitale.

Gli equilibri del rendiconto 2023, risultanti dagli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (di seguito BDAP), evidenziano un risultato complessivo di competenza W1 non negativo, come previsto dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018. Evidenziano, altresì, saldi positivi relativi all'equilibrio di bilancio (W2) e all'equilibrio complessivo (W3). Tali risultati positivi, seppure in presenza di valori negativi dei saldi esposti alle voci Z1 (Risultato di competenza di parte capitale), Z2 (Equilibrio di bilancio di parte capitale) e Z3 (Equilibrio complessivo di parte capitale), non compensati da valori positivi della parte corrente, sono stati realizzati grazie al saldo positivo delle partite finanziarie.

All'esito di richiesta istruttoria sul punto, l'Amministrazione comunale ha replicato nei seguenti termini: *“Il saldo negativo della parte in conto capitale, che indica una spesa per investimenti superiore alle entrate proprie per gli investimenti, trova copertura attraverso l'accensione di mutui. Trattasi di una tipica operazione di natura finanziaria e rappresenta un meccanismo fondamentale per il finanziamento degli investimenti degli enti territoriali nell'ambito dell'armonizzazione contabile del D.Lgs. 118/2011. Le modalità di contabilizzazione dei mutui della Cassa DD.PP. sono indicate nell'esempio n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011): a seguito del perfezionamento del mutuo l'entrata viene interamente accertata e imputata nell'esercizio in cui le somme sono rese disponibili e l'ente registra, tra le spese, l'impegno ed il pagamento per tutto l'importo del mutuo. Il mandato emesso è versato in quietanza di entrata nel bilancio dell'ente, consentendo la rilevazione contabile dell'incasso derivante dal prestito. A fronte dell'impegno di cui sopra si rileva, imputandolo sempre al medesimo esercizio, l'accertamento delle somme destinate ad essere prelevate per poi essere effettivamente utilizzate. Nella pratica dovranno essere effettuate le seguenti registrazioni contabili: accertamento dell'entrata al titolo 6 (Accensione di prestiti) ed emissione della corrispondente reversale per la riscossione del mutuo; impegno, relativa liquidazione ed emissione del mandato a favore del Tesoriere con imputazione al titolo 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) per l'intero importo del mutuo, per la costituzione del deposito bancario vincolato (codice voce U. 3.04.07.01.000: Versamenti a depositi bancari); accertamento, per l'intero importo del mutuo, al titolo 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) delle somme destinate ad essere successivamente prelevate dal conto di deposito bancario vincolato (codice voce E. 5.04.07.01.000: Prelievi da depositi bancari); impegni, con imputazione agli esercizi successivi, delle spese relative all'ammortamento del prestito, sulla base del piano di ammortamento previsto nel contratto, sia per la quota interessi che per la quota capitale annualmente gravanti sul bilancio dell'Ente. In occasione dell'effettivo utilizzo del mutuo (erogazioni da parte*

dell'Istituto mutuante per stati di avanzamento dei lavori, parcelle professionali, lavori in economia, ecc.) per ciascuna quota di spesa da sostenere - che andrà ovviamente contabilizzata al titolo 2 della parte uscita in quanto spesa di investimento - dovrà essere preventivamente emessa, a valere sull'accertamento di cui al precedente punto n. 3, una reversale a carico del Tesoriere per il prelievo dell'importo corrispondente. Premesso quanto sopra si evidenzia che i risultati negativi esposti alle voci Z1 (risultato di competenza di parte capitale), Z2 (equilibrio di bilancio di parte capitale) e Z3 (equilibrio complessivo di parte capitale) sono determinati dalla re-iscrizione nel 2023, nel codice voce E. 5.04.07.01.000 Prelievi da depositi bancari, di accertamenti pari ad € 324.548,85 inerenti l'assunzione di mutui ordinari contratti negli anni 2021 e 2022 per «Asfaltatura strade e marciapiede». Contestualmente si è provveduto alla re-iscrizione nel 2023, nel titolo 2 della parte uscita, di impegni pari ad € 324.548,85 inerenti la spesa di investimento da sostenere per la realizzazione di «Asfaltatura strade e marciapiedi». Le registrazioni contabili di cui ai punti 1 e 2 sono state effettuate negli anni 2021 e 2022 al momento del perfezionamento dei mutui. Nel corso del 2023 è stato assunto un mutuo flessibile per «Lavori di ampliamento e riqualificazione ambulatorio medico in Via Puccini» di € 114.763,00 provvedendo alla contabilizzazione prevista nei punti 1 e 2 per l'intero importo. Considerato che i lavori sono stati ultimati nel 2023 con una spesa complessiva di € 84.002,03 e conseguentemente è stata richiesta la riduzione del mutuo concesso, la registrazione contabile è stata la seguente: codice voce E. 5.04.07.01.000 Prelievi da depositi bancari - iscritti accertamenti per € 84.002,03 titolo 2 spese di investimento - iscritti impegni per € 84.002,03 Come indicato negli equilibri del Rendiconto 2023, si dà atto che il saldo positivo delle partite finanziarie risulta dalla contabilizzazione di mutui per il finanziamento di spese di investimento che non hanno trovato copertura nelle entrate in conto capitale (come alienazioni di beni, trasferimenti da altri enti per investimenti, contributi). A differenza delle spese correnti, che non possono essere finanziate con nuovo debito, le spese di investimento sono appositamente coperte da questo tipo di entrate finanziarie”.

La Sezione richiama in proposito il proprio precedente (Sez. contr. Veneto, delib. n. 64/2021/PRSE) circa l'importanza di “attuare una gestione che consenta di perseguire, oltre all'equilibrio finale, anche i due equilibri intermedi di parte corrente e di parte capitale. Al riguardo per prevenire simili rischi potenziali, appare necessario improntare la programmazione finanziaria al rigoroso rispetto dei principi di cui agli artt. 162 e ss. D. Lgs. 267/2000 e la gestione del bilancio all'osservanza dei principi di cui al Titolo III D. lgs. 267/2000, con particolare riferimento al Capo IV. Deve soprattutto aggiungersi che, ai sensi dell'art. 193 D. lgs. 267/2000, gli Enti locali sono tenuti a rispettare durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal testo unico con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6. Proprio per garantire detti equilibri, il citato art. 193 al comma 2 stabilisce che: «Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'Ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto

del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo».

La Sezione ricorda anche il combinato disposto degli artt. 153, comma 6, e 193 del d.lgs. n. 267/2000. In particolare, a mente dell'art. 153, co. 6, "Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell'ente, al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all'organo di revisione, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzia il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta".

3. Negatività del risultato economico di esercizio e azzeramento del fondo di dotazione

Il risultato economico d'esercizio è emerso negativo (-1.716.018,83) ed in peggioramento rispetto al precedente esercizio. All'esito di richiesta istruttoria sul punto, l'Amministrazione comunale ha replicato nei seguenti termini: "Nel corso dell'esercizio finanziario si è registrato un peggioramento del risultato economico dell'Ente per i seguenti motivi. Tale andamento è riconducibile all'evoluzione complessiva delle componenti positive e negative della gestione, nonché alle variazioni intervenute nella gestione finanziaria e straordinaria, come di seguito dettagliato. I componenti positivi della gestione complessivamente hanno evidenziato una dinamica contrastante con un miglioramento delle entrate tributarie ma una contrazione di altre categorie di proventi come sotto indicato: si rileva un incremento dei proventi da tributi, riconducibile a una maggiore capacità di accertamento e recupero dell'evasione e ad una migliore attività di riscossione; si registra una diminuzione dei proventi da trasferimenti correnti, conseguente alla riduzione dei contributi provenienti da Stato, Regione o altri enti pubblici; risultano in diminuzione i proventi derivanti dalla gestione dei beni (locazioni, concessioni, canoni) e i ricavi da prestazioni di servizi, dovuti alla minore domanda e a tariffe invariate rispetto all'anno precedente. Nel complesso, l'incremento dei proventi tributari è stato sufficiente a compensare la contrazione di altre voci di entrata, determinando l'aumento del totale dei componenti positivi di gestione. I componenti negativi della gestione hanno registrato un aumento generalizzato, incidendo in misura rilevante sul peggioramento del risultato d'esercizio. In particolare: l'incremento delle spese per prestazioni di servizi è attribuibile a maggiori costi per forniture, manutenzioni

e appalti, a seguito dell'aumento dei prezzi di mercato; le spese di personale risultano in aumento, a seguito di nuove assunzioni; i trasferimenti correnti hanno registrato un incremento a seguito di maggiori contributi a Enti e soggetti terzi l'incremento degli ammortamenti riflette l'attivazione di nuovi investimenti o di opere pubbliche entrate in funzione; si rileva un decremento delle svalutazioni dei crediti, effetto positivo ma di entità non significativa; si registra invece un incremento degli altri accantonamenti (nuovo CCNL del personale, indennità fine mandato Sindaco) e degli oneri diversi di gestione (pagamento di una sentenza sfavorevole mediante l'applicazione di avanzo accantonato appositamente nel Rendiconto 2022 per tale evenienza), con conseguente aggravio dei costi complessivi. Tali andamenti hanno determinato un incremento dei componenti negativi di gestione, non compensato dall'incremento dei componenti positivi di gestione con conseguente effetto negativo sul risultato economico della gestione ordinaria. La gestione finanziaria ha contribuito in senso negativo al risultato d'esercizio considerato che: Si evidenzia un decremento dei proventi da partecipazioni, dovuto a minori dividendi o utili conseguiti dalle società partecipate; contestualmente, si registra un incremento degli interessi passivi, connesso a un maggiore indebitamento (inizio ammortamento a seguito assunzione di n. 2 mutui nel 2022). La gestione straordinaria ha presentato un minor contributo positivo rispetto all'esercizio precedente si rileva un decremento delle sopravvenienze attive e delle insussistenze del passivo, nonché una diminuzione delle plusvalenze patrimoniali, con conseguente riduzione dei proventi straordinari; si evidenzia, per contro, un decremento delle sopravvenienze passive e delle insussistenze dell'attivo, che ha determinato un effetto positivo, ma non sufficiente a compensare la contrazione dei proventi straordinari. In sintesi, l'incremento del risultato negativo d'esercizio deriva da: un aumento dei costi operativi, come indicato in precedenza con particolare incidenza dei trasferimenti correnti e degli oneri diversi di gestione; un peggioramento della gestione finanziaria dovuto alla riduzione dei proventi da partecipazioni e all'aumento degli interessi passivi; una riduzione dei proventi straordinari. Tali elementi, nel loro complesso, hanno determinato un peggioramento del risultato economico complessivo dell'Ente, evidenziando la necessità di proseguire nelle politiche di contenimento e razionalizzazione della spesa corrente e di potenziamento delle entrate proprie, al fine di ristabilire condizioni di equilibrio economico-durevole nel medio periodo. Si rileva che l'incremento del risultato economico negativo non compromette la solidità finanziaria dell'Ente, in quanto non incide direttamente sul risultato di amministrazione (che segue la logica della competenza finanziaria potenziata). Si dà atto, inoltre, che il risultato economico negativo è giustificabile con la stessa applicazione dei principi contabili, in quanto in presenza di bilancio in equilibrio l'effetto degli ammortamenti porta sempre un costo che non trova copertura nel bilancio finanziario".

Altresì, con riferimento allo stato patrimoniale, il Collegio rileva che, pur nella positività del patrimonio netto al suo valore contabile, risulta azzerata la consistenza del fondo di dotazione.

La Sezione ricorda, al riguardo, che la Commissione Arconet (nella riunione del 16 dicembre 2016 – d.m. 17 maggio 2017), in conseguenza al nuovo criterio di contabilizzazione del patrimonio netto da beni demaniali a riserve indisponibili,

ha preso atto che, durante la prima riclassificazione del patrimonio, il fondo di dotazione possa diventare negativo. La contabilità economico-patrimoniale impone, però, al Consiglio e alla Giunta comunale di valutare le cause di tale criticità e di controllare le azioni previste per ripianare il *deficit* patrimoniale, di modo da fronteggiare tempestivamente le proprie passività. In proposito, la Sezione osserva che, a ben vedere, il decreto sull'armonizzazione (d.lgs. n. 118/2011) prevede, al punto 6.3 dell'allegato n. 4/3 "Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale", che: *"L'Amministrazione è chiamata a fornire un'adeguata informativa, nella relazione sulla gestione del Presidente/Sindaco dell'Amministrazione, sulla copertura dei risultati economici negativi di esercizio, ed in particolare, l'eventuale perdita risultante dal Conto Economico deve trovare copertura all'interno del patrimonio netto, escluso il fondo di dotazione. Qualora il patrimonio netto (escluso il fondo di dotazione) non dovesse essere capiente rispetto alla perdita d'esercizio, la parte eccedente è rinviata agli esercizi successivi (perdita portata a nuovo) al fine di assicurarne la copertura con i ricavi futuri"*.

Richiamando il predetto precetto, la Sezione rammenta, altresì, che, in base al principio generale o postulato n. 15, previsto dall'art. 3, comma 1), del d.lgs. n. 118/2011, *"L'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione"*.

La Sezione invita, pertanto, l'Ente a favorire la progressiva ricostituzione del fondo di dotazione, in osservanza del principio contabile applicato alla contabilità economico-patrimoniale di cui al d.lgs. n. 118/2011. Difatti, pur nella positività contabile del patrimonio netto, risulta azzerata la consistenza del fondo di dotazione, in ragione della dimensione delle riserve indisponibili per beni demaniali e per i beni culturali, che esonda, nel suo valore nominale, il valore contabile del patrimonio netto.

Anche in tal caso, va richiamato il disposto di cui al postulato generale n. 15, allegato 1, del d.lgs. n. 118/2011, vigente nel periodo considerato e in precedenza illustrato. Difatti, quantunque l'allegato A al d.m. 10 novembre 2020, recante *"Modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale degli enti che rinviavano la contabilità economico-patrimoniale"*, abbia stabilito che il fondo di dotazione negativo determinato dalla elevata incidenza dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili e dei beni culturali non rappresenti una criticità e, pertanto, non richieda iniziative dirette a fronteggiare la situazione, permane l'esigenza, già rappresentata, che il fondo di dotazione, che rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto a garanzia della struttura patrimoniale dell'Ente, sia comunque ricostituito, mediante destinazione dei risultati economici positivi di esercizio sulla base di apposita delibera del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto della gestione (ancorché la negatività dello stesso trovi

giustificazione nella sostanziale indisponibilità dei beni demaniali o di quelli del patrimonio indisponibile, in relazione alla loro natura o al particolare regime giuridico a cui sono sottoposti, a garantire l'effettività di tale disponibilità del patrimonio netto).

Infine, considerata la stretta connessione tra la gestione finanziaria e la gestione economico-patrimoniale dell'ente territoriale, la Sezione richiama le disposizioni contenute nel postulato generale n. 15 di cui al d.lgs. n. 118/2011 in ordine alla natura anche economico e patrimoniale dell'equilibrio che l'ente territoriale deve perseguire nell'ambito della più ampia accezione di equilibrio di bilancio. La Sezione raccomanda, conclusivamente, che siano attuate tutte le strategie gestionali necessarie al fine della ricostituzione del fondo di dotazione, favorendo gestioni improntate a risultati economici di esercizio positivi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul bilancio di previsione 2023/2025 e sul rendiconto per l'esercizio 2023 del Comune di Altavilla Vicentina, nei termini ed alle condizioni di cui in parte motiva:

- evidenzia l'assenza del Fondo pluriennale vincolato, rappresentando l'osservanza dei relativi principi giuscontabili;
- rileva, in ambito di equilibri intermedi di bilancio, la negatività dei saldi di parte capitale, rappresentando l'osservanza dei relativi principi giuscontabili;
- rileva la negatività del risultato economico di esercizio e l'azzeramento del fondo di dotazione nello stato patrimoniale, rappresentando l'osservanza dei relativi principi giuscontabili.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo ConTe, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Altavilla Vicentina (VI).

Così deliberato nella Camera di Consiglio del 24 marzo 2026.

Il Relatore

Giovanni DALLA PRIA

f.to digitalmente

Il Presidente

Francesco UCCELLO

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 30 marzo 2026.

Il Direttore di Segreteria

Dott.ssa Letizia ROSSINI

f.to digitalmente